

Circolare **n. 18 - fiscale**
del **31.08.2023**

Sommario

1. la nuova delega fiscale: come cambierà il fisco nei prossimi mesi

- 1 -

In data 14 agosto in Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la **Legge 9 agosto 2023, n. 111** che delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla revisione del sistema tributario.

Si tratta di una legge di rilevante importanza che nei prossimi mesi stravolgerà gran parte della normativa fiscale vigente (IRPEF, IRES, IVA, ecc.).

I 5 titoli

La legge, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'iter parlamentare, si compone di 23 articoli, distribuiti in cinque titoli:

- il Titolo I contiene i principi generali e i tempi di esercizio della delega (artt. 1-3) come pure i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto dei diritti del contribuente, con riguardo alla disciplina dell'interpello (art. 4);
- il Titolo II, concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega e risulta articolato in quattro capi: il Capo I concerne le imposte sui redditi, l'Iva e l'IRAP (artt. 5-8) e un articolo nel quale confluiscono ulteriori disposizioni sulla materia (art. 9), il Capo II (artt. 10-12) concerne tutte le altre imposte indirette, il Capo III contiene i principi e i criteri direttivi in materia di tributi regionali e locali (articoli 13 e 14), mentre il Capo IV contiene un unico articolo concernente la disciplina dei giochi (art. 15);
- il Titolo III riguarda la disciplina delle procedure di definizione dell'imponibile, di accertamento, di adesione e di adempimento spontaneo alla disciplina della riscossione e dei rimborsi e al contenzioso (Capo I, artt. 16-19) mentre il Capo II concerne le sanzioni (Capo II, artt. 20);
- il Titolo IV contiene principi e criteri direttivi afferenti al riordino della normativa tributaria e alla codificazione (art. 21);
- il Titolo V reca le disposizioni finanziarie e finali (art. 22-23).

La delega

L'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, indicando i principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi la stessa, disciplinando le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo e le modalità di coinvolgimento delle autonomie regionali e locali e il meccanismo di slittamento del termine di delega, stabilendo le modalità di coordinamento con la normativa vigente e di individuazione delle norme da abrogare e fissando i termini per l'adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi.

Principi generali

L'articolo 2 individua i principi e criteri direttivi generali cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega:

- a) stimolo alla crescita economica e alla natalità;
- b) prevenzione e riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale;
- c) razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario e revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti.

IRPEF

L'articolo 5 dispone la revisione e graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva di transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica.

Nel riordino delle agevolazioni si dovrà tenere conto delle relative finalità, con particolare riguardo ad alcuni elementi tra cui composizione del nucleo familiare, tutela della casa, della salute, dell'istruzione e presenza di soggetti disabili.

Rimodulazione anche delle imposte per i contribuenti titolari di partita IVA con la possibilità di pagamento rateale del dovuto durante tutto l'arco dell'anno.

Inoltre, nello specifico per i pagamenti, si dovrebbe prevedere in modo graduale, il passaggio al versamento anche mensile degli acconti di novembre relativi alle imposte sui redditi delle partite Iva a cui si applicano gli Isa.

Con la modifica, già approvata in prima lettura alla Camera, si dovrebbe avviare un percorso per una migliore distribuzione nel tempo del carico fiscale. La novità non dovrà, naturalmente, prevedere peggioramenti per il contribuente né nuovi o più oneri per la finanza pubblica.

Inoltre alla Camera è stato inserito l'obiettivo a tema di lavoro autonomo dell'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto.

Società

L'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti.

Viene confermata la misura ordinaria dell'aliquota, pari al 24%, per l'IRES e disposta la riduzione dell'aliquota stessa sulla parte di reddito impiegata in investimenti, in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.

Si prevede, oltre alla semplificazione dell'allineamento tra valori civilistici e fiscali, un doppio regime agevolato rispetto all'Ires ordinaria: accanto all'aliquota ordinaria (attualmente pari al 24%) si prevedono due regimi di vantaggio complementari.

Revisione IVA

L'articolo 7 reca i principi e criteri direttivi specifici prevedendo una revisione dell'IVA a partire dalla ridefinizione dei presupposti dell'imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea.

Saranno previste la revisione della disciplina delle operazioni esenti, la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote, la revisione della disciplina della detrazione.

In merito alla revisione della disciplina della detrazione dell'IVA la riforma si prefigge le seguenti finalità:

- consentire ai soggetti passivi di rendere la detrazione maggiormente aderente all'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all'imposta, riconoscendo in particolare la facoltà di applicare il pro-rata di detraibilità ai soli beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non danno tale diritto;
- armonizzare i criteri di detraibilità dell'imposta relativa ai fabbricati a quelli della normativa dell'Unione europea;

- prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l'esigibilità dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è ricevuta.

IRAP

L'articolo 8 stabilisce che il Governo per la revisione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) procederà al graduale superamento dell'imposta.

Accise

L'articolo 12 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Si prevedono vari principi e criteri, tra i quali:

- la rimodulazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto;
- la promozione della produzione di energia elettrica, di gas metano o di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili;
- la rimodulazione della tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica per incentivare l'uso di quelli più compatibili con l'ambiente.

Sistema di riscossione

L'articolo 18 reca i principi e i criteri direttivi specifici per una revisione del sistema nazionale e locale della riscossione che assicuri più efficacia, imparzialità, efficienza. Oltre a diversi aspetti procedurali si prevede: il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse, con individuazione delle quote automaticamente discaricate in ciascun anno da sottoporre al controllo, la revisione della responsabilità dell'agente della riscossione, e, oltre alla salvaguardia del credito e all'aggiornamento tecnologico, il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento nonché dell'attuale separazione tra Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate-Riscossione.

Processi tributari

L'articolo 19 reca i principi e i criteri direttivi a cui il Governo è chiamato ad attenersi nell'esercitare la delega conferita per la revisione della disciplina e dell'organizzazione dei processi tributari con riguardo al rafforzamento agli istituti deflattivi del contenzioso, al rafforzamento del processo di informatizzazione della giustizia tributaria, e intervenendo su alcuni aspetti procedurali e organizzativi, anche con riferimento ai rapporti tra processo penale e tributario. I principi sono diretti a:

- rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;
- la possibilità di impugnazione dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;
- l'accessibilità a tutti i cittadini delle sentenze tributarie digitali presenti nelle banche di dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria.

Le sanzioni

L'articolo 20 prevede principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di IVA, di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali.

Si tende a razionalizzare, riparametrare e coordinare il rapporto tra sanzioni amministrative e penali, anche definendo specifici aspetti.

Sono stati introdotti alcuni principi tra i quali quello di valutare la possibilità di non applicare sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti certificati maturati nei confronti della pubblica amministrazione per importi pari e sino alla concorrenza del debito di imposta, la previsione di una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti nonché l'esclusione dell'applicazione delle sanzioni per i contribuenti che

presentino una dichiarazione integrativa al fine di adeguarsi alle indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria con successivi documenti di prassi.

I futuri approfondimenti

E' evidente che la nuova normativa apporta una serie di novità rilevanti e complesse, motivo per cui lo studio ne approfondirà l'evoluzione con costanti aggiornamenti e l'organizzazione di seminari inerenti.

Cordiali saluti.
Gianluca Broglia